



IL BLOG DELL'AVVOCATO DI CANTIERE

8 maggio 2024

LA SICUREZZA NEI CANTIERI: COSTI E RISERVE



La Legge 56/2024 (G.U. n. 100 del 30 aprile 2024), ha introdotto novità in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (e tra queste la **c.d. “Patente a crediti”**). A sua volta il Codice dei Contratti prevede, rispetto al DLgs 50/2016 ed al DPR 207/2010, innovazioni sul tema della sicurezza, con riferimento alla **fase progettuale** ed in **materia di riserve**.

La gestione dei luoghi di lavoro, in ogni caso, deve avvenire nel rispetto del **D.Lgs. 81/2008**, come peraltro modificato dalla Legge 215/2021.

Di seguito alcune brevi considerazioni.



IL BLOG DELL'AVVOCATO DI CANTIERE

8 maggio 2024

Il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e la progettazione



L'art. 41 del D.Lgs 36/2023 ha previsto, come noto, l'eliminazione del livello definitivo della progettazione.

L'attività progettuale si sostanzia – come previsto all'Allegato I.7 al DLgs 36/2023 - nel seguente iter di redazione

1 - QUADRO ESIGENZIALE

2 - DOCFAP- Documento di fattibilità alternative Progettuali → (sopra soglia europea)

3 - DIP – Documento di indirizzo alla Progettazione

4 - PFTE – Progetto di fattibilità tecnica ed economica

5 - Progetto Esecutivo

Per quanto concerne la sicurezza, il **Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)** è previsto **sin dalla fase di redazione del PFTE, con la correlativa stima dei costi.**

L'art. 15 dell'Allegato I.7, riprende sostanzialmente quanto disciplinato nel precedente art. 17, comma 2, del DPR 207/2010

Attenzione → Il Codice introduce un obbligo specifico: Il PSC del PFTE deve contenere l'esplicita previsione della **valutazione dei rischi da derivanti dal possibile rinvenimento e bonifica di ordigni bellici inesplosi.**

Nella fase di progettazione esecutiva, il PSC allegato al PFTE deve essere aggiornato in funzione delle scelte finali.

Attenzione → In caso di appalto integrato, il PFTE **deve contenere il PSC** nella sua versione definitiva.



IL BLOG DELL'AVVOCATO DI CANTIERE

8 maggio 2024

**I soggetti: committente e impresa
DLgs 36/2023 – DLgs 81/2008**



I principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza del cantiere, nell'ambito del DLgs 36/2023 e del DLgs 81/2008, sono così individuati:

1 - RUP → Ai sensi dell'allegato I.2 del Codice, il RUP rimane Responsabile dei Lavori, prescindendo dalla presenza di Responsabili di Fase.

2 - Il DL → Non è destinatario delle norme in materia di sicurezza. Tuttavia laddove, con il proprio comportamento (omissivo o commissivo), si ingerisca nelle scelte organizzative del cantiere, potrebbe essere responsabile di violazioni e incidenti.

3- Il CSE → Le funzioni di CSE possono essere svolte dal DL solo: a) per importi lavori inferiore a 1 milione; b) se i lavori non sono complessi (art. 2, All. I.2); c) se non vi sono rischi di interferenze. La vigilanza si svolge sul rischio generico del cantiere e non risponde, in generale, per eventi riconducibili al c.d. rischio specifico.

4- Il Direttore di Cantiere → L'esecutore assicura mediante il Direttore di Cantiere l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Tale direzione può essere assunta dal D.T. SOA, oppure da altro tecnico formalmente incaricato. E' responsabile del coordinamento della sicurezza di tutte le imprese presenti in cantiere a titolo di subappalto e subcontratto (art. 119 del DLgs 36/2023)

5-Il Capo Cantiere (Preposto) → Il Capo Cantiere (preposto) è il soggetto incaricato di gestire la sicurezza nel cantiere, assumendo importanti responsabilità (anche a seguito della Legge 215/2021).

E' il trait d'union tra Datore di Lavoro e Maestranze. Deve essere specificamente formato.

Se il Direttore Tecnico ha funzioni direttive, il Preposto ha invece funzioni operative ed esecutive, essendo presente in cantiere durante le singole attività lavorative (scavi, posizionamento gru, getti ecc).

Prima di avviare un cantiere, occorre, in ogni caso, che ogni operatore che interviene nella filiera esecutiva, abbia formalizzato la nomina, per il cantiere specifico:

-del Direttore tecnico di cantiere (soprattutto con riferimento all'appaltatore principale, come previsto dall'art. 119, comma 15, del DLgs 36/2023);

-del Preposto Capo Cantiere, quale garante della sicurezza nell'area di lavoro.



IL BLOG DELL'AVVOCATO DI CANTIERE

8 maggio 2024

Entrambi i soggetti devono essere formati in modo specifico (formazione da provare mediante attestati specifici). La presenza di tali figure nella gestione della sicurezza ha, peraltro, la finalità di rendere più serena l'attività del RUP, CSE e DL.

Costi della sicurezza, Riserve



I costi della sicurezza, come noto, **non sono soggetti a ribasso** (come previsto dall'art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023, dagli articoli 5,17 e 31 dell'Allegato I.7, dagli articoli 5 dell'Allegato I.14 nonché dall'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008).

Rimangono fermi **i seguenti principi** (di cui al citato Allegato XV):

- L'obbligo di una **stima analitica** (prescindendo dalla modalità di corrispettivo, corpo o misura);
- La liquidazione dei costi sulla base di una **effettiva verifica ed un corretto allibramento**;
- La Liquidazione da parte del DL, **previa approvazione del CSE**.

Nel passato i costi della sicurezza, per la loro natura di componenti esecutive ineludibili e non soggetti a ribasso, **non sono stati ritenuti soggetti alle regole in materia di riserve** previste per le voci contabili afferenti alle lavorazioni (scavi, murature, tubazioni ecc).

In realtà, **come previsto anche dalla Cassazione ed oggi dall'art. 7 dell'Allegato II.14**, trattandosi di pretese economiche inerenti al contenuto del Registro di Contabilità, le domande sui costi della sicurezza **soggiacciono alle regole in materia di riserve, previste dallo stesso art. 7: ammissibilità, tempestività, fondatezza** (si veda articolo del Blog del 27/9/2023).

Ne consegue che eventuali contestazioni in materia di sicurezza, se hanno rilevanza economica, **devono essere avanzate a titolo di riserve**.

La Patente a crediti: prima sintesi





IL BLOG DELL'AVVOCATO DI CANTIERE

8 maggio 2024

Con la Legge Il 29 aprile 2024, n. 56 (pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 19 alla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2024), è stata introdotta una importante novità, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro: **la c.d. patente a crediti**.

Sintesi:

- A decorrere **dal 1° ottobre 2024**, sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi **che operano nei cantieri temporanei e mobili** (art 89, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 81/2008 -Allegato X).
- La patente **è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale** del lavoro subordinatamente al possesso dei determinati requisiti
- **Non sono tenute** al possesso della patente le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, **in classifica pari o superiore alla III**, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici.
- La patente è dotata di un punteggio iniziale **di trenta crediti** e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione **pari o superiore a quindici crediti**.
- Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, **sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale** nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.
- Il punteggio della patente **subisce le decurtazioni** correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati **nell'allegato I-bis (al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)**.
- La patente **con punteggio inferiore a quindici crediti non consente** alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili. In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti siano superiori **al 30 per cento del valore del contratto**, salva l'adozione di provvedimenti specifici.